

**RAPPORTO**  
della Commissione della Gestione  
sul messaggio 22 gennaio 1965 concernente la modificazione della legge  
stipendi e della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato  
e dei docenti

(dell'11 marzo 1965)

La scrivente Commissione ha esaminato il messaggio in discorso con una pregiudiziale favorevole alla rivalutazione degli stipendi delle categorie superiori dei nostri insegnanti e particolarmente di quelli in possesso di titoli accademici, conformemente a quanto più volte era stato ribadito durante le discussioni dei bilanci sulla pubblica istruzione ed a quanto era stato preannunciato dal lod. Dipartimento.

Gli sforzi che giustamente si intraprendono per favorire la pubblica istruzione specie per l'avvio alle professioni accademiche richiedono una congrua classe magistrale al cui potenziamento concorre una adeguata remunerazione.

I riflessi che il messaggio ha sulle altre classi della legge stipendi e impiegati dello Stato sono la logica conseguenza della realizzazione di questa premessa.

Quale introduzione generale alla discussione è stata esaminata la situazione di tutto l'apparato amministrativo per quanto concerne il numero dei suoi componenti e la sua efficienza.

L'on.le Capo del Dipartimento — udita in Commissione — ha ribadito a tale proposito le informazioni generali contenute nel messaggio e che saranno più particolarmente indicate nel prossimo rendiconto. Nel frattempo sono stati trasmessi alla Commissione gli organogrammi riflettenti l'attuale personale dello Stato in confronto al 1. gennaio 1963.

La Commissione ha preso atto che sia per volontà propria sia per dar corso alle raccomandazioni del Consiglio Federale dell'inizio del 1964, tendenti a far contenere in ogni minimo limite possibile l'assunzione di personale, il Consiglio di Stato ha proceduto ad un numero limitato di nuove attribuzioni di unità di lavoro limitatamente a uffici di recente creazione od a uffici che si sono giustificatamente sviluppati.

Si è tuttavia ribadita l'opinione generale che in diversi uffici dovrebbero essere possibili delle economie di unità di lavoro.

Altra discussione generale — pur senza arrivare già in questa sede ad una precisa conclusione — è stata dedicata alla ventilata modifica dell'art. 32 della legge nel senso di eventualmente attribuire al Consiglio di Stato la possibilità di determinare la classificazione dei singoli dipendenti nelle diverse classi dell'organico.

Al Gran Consiglio spetterebbe di stabilire l'ammontare degli stipendi ed il numero delle classi.

La creazione della Commissione paritetica — che dovrebbe preavvisare ogni proposta di modifica — dovrebbe facilitare tale nuova impostazione, inteso che il rendiconto darebbe precise indicazioni ogni anno su quanto è avvenuto in tale campo.

La Commissione si è riservata di riesaminare la questione qualora, a dipendenza dell'ampiezza e della complessità assunta dall'Amministrazione, il Consiglio

di Stato la dovesse ripresentare nel quadro di una documentata proposta di riorganizzazione amministrativa.

A dipendenza dell'art. 7 - bis si precisa che quando nella legge ricorre la parola « impiegati » si allude soltanto agli impiegati, mentre la parola « dipendente » indica gli impiegati e i docenti.

Poche sono le modifiche apportate ai singoli articoli, e tutte con l'adesione del Consiglio di Stato.

Ampia discussione è stata dedicata alla complessità creata dall'esistenza di diversi gradi di titoli accademici dei docenti.

All'art. 3: L'assegnazione di un supplemento di stipendio ai docenti con titolo accademico (laurea o licenza) in Fr. 4.000,— è ritenuto doveroso. Esistono però insegnanti che sono in possesso di titoli « intermedi » i quali potrebbero giustificare un particolare riconoscimento. Il Consiglio di Stato è invitato a presentare un decreto legislativo che preveda una classe intermedia, precisando i titoli che danno diritto ad appartenere alla stessa, e la relativa remunerazione.

Il paragrafo 1) riceve un'aggiunta nel senso che esso si riferisce agli stipendi degli impiegati « e dei docenti ».

All'art. 4 si è ritenuto di dar seguito all'istanza presentata dai vice-direttori delle Scuole secondarie superiori che hanno reclamato nel senso che il supplemento di stipendio riconosciuto dal messaggio governativo era insufficiente e alterava la differenza di remunerazione precedentemente esistente fra i vice-direttori ed i professori.

L'art. 4 è pertanto modificato nel senso che la posta di Fr. 1.000,— prevista alla terza posizione è stralciata ed è introdotta alla prima posizione la seguente norma:

« Fr. 2.100,— oltre lo stipendio per i professori che fungono da condirettore del liceo o vice-direttore di scuole secondarie superiori ».

La prima posizione del messaggio diventa seconda ed è così redatta:

« Fr. 2.000,— ai direttori delle SAM ».

Non si è ritenuto per contro di dar corso alla domanda dei docenti di scuola maggiore tendente ad ottenere un cambiamento di classe. L'accoglimento di tale domanda avrebbe comportato la sospensione in questa sede dell'esame delle nuove norme e la ripresa delle trattative che erano sfociate in un accordo fra il Dipartimento ed il Fronte unico.

All'art. 34 si è precisato che i supplementi comunali contemplati al cpv. 2 sono quelli che riguardano le indennità fisse, assicurabili a Cassa Pensione a sensi della legge.

La modifica legislativa in esame, vogliamo riassumere a titolo conclusivo, stabilisce stipendi equi ed accettabili. Essa comporta un maggior onere annuo di franchi quattro milioni.

Ma, specie per il riconoscimento ai titoli accademici, costituisce un valido incentivo per dare alle nostre istituzioni dei collaboratori preparati ed efficaci.

In questo spirito proponiamo l'accoglimento del messaggio in esame.

*Per la Commissione della Gestione:*

A. Giovannini, relatore

Antognini — Agustoni — Boffa — Bot-  
tani — Caroni — Coppi — Frascina  
— Generali — Guscetti — Pelli —  
Rossi-Bertoni — Visani — Wyler